

segreteria comunale, per l'annunzio con pubblico manifesto ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Nel caso di ineleggibilità di uno degli eletti esso sarà sostituito da quello seguente tra i candidati nella lista medesima che abbia avuto il maggior numero di voti e sia eleggibile ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti; il primo dall'onorevole Pascale, il secondo dall'onorevole Fulci, il terzo dall'onorevole Buffoni ed altri.

Quello dell'onorevole Pascale suona così:

« *Sostituire* :

« Quando per ineleggibilità preesistente alle elezioni o per morte avvenuta prima della proclamazione, venga a mancare un posto, vi si sostituisce il candidato che nella stessa lista del consigliere mancato abbia la cifra più alta, ed in mancanza il candidato di qualsiasi altra lista, che abbia il resto elettorale più elevato.

« In altri casi non si fa luogo mai a sostituzione nè ad elezione parziale. Tuttavia, se i membri della circoscrizione sono ridotti a meno del terzo, e manchino più di sei mesi per la rinnovazione totale o parziale, si procederà ad elezioni suppletive ».

Non essendo presente l'onorevole Pascale, s'intende vi abbia rinunciato.

L'elemento dell'onorevole Fulci è così redatto:

L'articolo 90 è così modificato:

« Nel caso di ineleggibilità preesistente alle elezioni o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la cifra più alta, ed in mancanza il candidato di qualsiasi altra lista che abbia dopo gli eletti la cifra più alta ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FULCI. Il mio emendamento riguarda l'estensione alle elezioni amministrative della disposizione già votata, su proposta dell'onorevole Turati, per le elezioni politiche. La differenza consiste soltanto in questo, che ho aggiunto il caso di morte, al caso di ineleggibilità, e che l'ineleggibilità dev'essere preesistente.

Dato che la Camera ha già deliberato analogamente per le elezioni politiche, mi pare coerente estendere la disposizione alle elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Buffoni, firmato anche dagli onorevoli Vella, Vacirca, Lollini, Filippini, Bacigalupi, Gay, Targetti, Zanardi, Grossi, Murari:

*Aggiungere in fine:*

« La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte o di dimissioni di alcuno degli eletti avvenute fino a due anni dopo l'elezione ».

L'onorevole Vella ha facoltà di parlare.

VELLA. La dizione dell'emendamento è abbastanza chiara. Poichè la maggioranza del gruppo, che dovrebbe amministrare, è tenue, evidentemente il Consiglio potrebbe esser posto nella impossibilità di funzionare nel caso di morte di consiglieri o di dimissioni. Spero pertanto che questo criterio già adottato per le elezioni politiche, sia accolto dall'onorevole relatore, e dichiaro di acconsentire a che il limite di tempo anzichè di due anni sia di un anno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccieri. Ne ha facoltà.

BOCCIERI. Desidero sapere a chi sia affidata la competenza a decidere della sostituzione. Secondo me essa dovrebbe essere dell'Ufficio centrale il quale proclama gli eletti, ma desidererei in proposito qualche chiarimento dal relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore*. L'onorevole Fulci propone che sia aggiunto un nuovo caso di sostituzione a quello di morte: noi abbiamo in linea di principio accettato il suo emendamento, ma non possiamo accettarlo nella parte in cui esso introduce il concetto di ineleggibilità preesistente. L'ineleggibilità è sempre preesistente; se sopravviene è decadenza, che non porta sostituzione. Tale è la tecnica della legge amministrativa che non ha perciò bisogno di modifiche.

Rispondo poi all'onorevole Boccieri. Chi è competente a pronunziare la sostituzione in caso di morte? Anche con la legge in vigore la competenza appartiene all'Ufficio elettorale, ma per costante norma giurisprudenziale gli Uffici elettorali si rifiutano di fare altro che non sia il semplice computo dei voti; e rimandano ai collegi competenti, che sono, come è noto, in materia di operazioni elettorali, il Consiglio comunale e il